

Sì. Come noto a far tempo dal 23 maggio 2015 non è più consentito installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito nella nuova sede dell'esercizio trasferito, se ricompreso nella cerchia dei 500 metri, seppur le medesime fossero lecitamente detenute nella vecchia sede. Il divieto si configura ogni qual volta vi sia il trasferimento in altro locale anche se vi sia la variazione di un solo numero civico. Qualora, di contro, la via ed il numero civico rimanessero del tutto invariati, in quanto il locale fosse collocato all'interno dello stesso complesso immobiliare, non si ravvisa l'applicabilità dell'art. 5, comma 1 ter, lett. c) della l.r. n. 8 del 2015, intendendosi per trasferimento di sede "*un vero e proprio mutamento di indirizzo civico*", così come confermato anche dal Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, Sezione I, sentenza n. 411 del 17 febbraio 2017.